

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-1876 del 12/04/2019
Oggetto	DPR N. 59/2013 E SMI - DITTA EUROBEEF DI RANIERI E ANDREI PER L'INSEDIAMENTO SITO IN STRADA CANTONE, 35 LOC. CORCAGNANO COMUNE DI PARMA - ADOZIONE DI AUA - PRATICA SUAP CLASS.2019.VI/9.5/75
Proposta	n. PDET-AMB-2019-1895 del 11/04/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno dodici APRILE 2019 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL RESPONSABILE

VISTI:

- ✓ il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 e s.m.i., “Regolamento recante la disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”;
- ✓ l’articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 e s.m.i. che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all’articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 con cui le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma operativa dal 1 gennaio 2016;
- ✓ la D.G.R. n. 1795 del 31 ottobre 2016 con cui la Regione Emilia-Romagna, in applicazione della sopra richiamata L.R. 13/2015 e ferme restando le indicazioni dettate dal D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 e s.m.i., al suo Allegato L ha definito le modalità di svolgimento dei procedimenti di AUA;
- ✓ il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- ✓ la L. 241/1990 e s.m.i.;
- ✓ il Decreto Interministeriale 25/02/2016 n. 5046 del Ministero Politiche Agricole e Foreste;
- ✓ il D.P.R. 160/2010;
- ✓ il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227;
- ✓ la L.R. 3/1999 e s.m.i.;
- ✓ la L.R. 5/2006;
- ✓ la L.R. 4/2007;
- ✓ la L.R. 21/2012;

- ✓ la D.G.R. 2236/2009 e s.m.i.;
- ✓ il “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28.03.2007;
- ✓ La Deliberazione Assembleare Progr. n.115 del 11/04/2017 “Approvazione del Piano Aria Integrato regionale”
- ✓ la Delibera di Giunta Regionale 1053/2003;
- ✓ la Delibera di Giunta Regionale 286/2005 e le successive linee guida della D.G.R. 1860/2006;
- ✓ il P.T.A. regionale approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- ✓ le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale “Approfondimento in materia di Tutela delle Acque”;
- ✓ la Delibera di Consiglio Provinciale n. 81/2013 del 18.12.2013 di indirizzo e approfondimento interpretativo degli artt. 6 e 17 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P.-Variante in materia di Acque 2008 (scarichi dei reflui in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A+B);
- ✓ la Delibera di Giunta Provinciale n. 251/2014 del 23.06.2014 contenente specificazioni e documento operativo sulla gestione delle acque di raffreddamento e relativo percorso autorizzativo (Autorizzazione Unica Ambientale – A.U.A.);
- ✓ la L. 26 ottobre 1995, n. 447, e s.m.i. “Legge quadro sull'inquinamento acustico”;
- ✓ la L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;
- ✓ la D.G.R. 673/2004 “Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico””;
- ✓ la classificazione acustica del Comune di Parma;
- ✓ il Regolamento regionale 3/2017 e s.m.i. in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari;

VISTO:

- l'incarico dirigenziale conferito con DDG n. 106/2018;
- la nomina conferita con DDG n. 112 del 17.12.2018;

CONSIDERATO:

la domanda trasmessa dal SUAP del Comune di Parma in data 18/12/2018 prot.n. 259623, acquisita al protocollo n. PGPR/2018/26836 del 20/12/2018, presentata dalla Ditta Eurobeef di Ranieri e Andrei, nella persona del Sig. Sandro Fogliati in qualità di Legale Rappresentante, con sede legale sita in Comune di Parma, Via Buffolara, n. 24 e stabilimento sito in Comune di Parma, Strada Cantone, 35 Loc. Corcagnano CAP 43124 in riferimento ai seguenti titoli:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i..
 - comunicazione preventiva di cui all'art. 112 del Codice dell'ambiente per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;
 - comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, per la quale la Ditta ha fornito apposita dichiarazione;
- che l'attività industriale svolta nello stabilimento di cui sopra, sulla base di quanto dichiarato dalla Ditta nell'istanza AUA in esame, è quella di "Allevamento suini";
- che l'istanza risulta correttamente presentata;

RILEVATO CHE:

- la Ditta risulta autorizzata con Autorizzazione Integrata Ambientale (Determinazione Dirigenziale della Provincia di Parma n. 2282/2014 del 05/12/2014 modificata in modo non sostanziale dalla DET-AMB-2017-5877 del 03/11/2017)
- così come riportato nella relazione tecnica di Arpae ST di Parma prot. n. PG/2019/57878 del 10/04/2019:
 - *"...a seguito di un nuovo piano produttivo aziendale viene ridotto il potenziale massimo di suini grassi da salumificio allevabili a 1995 capi, aumentando invece a 5500 capi quello dei lattoni con peso vivo inferiore a 30 Kg;*
 - *poiché come conseguenza l'impianto non rientra più nella categoria IPPC 6.6 b) "Allevamento intensivo con più di 2000 posti suini da produzione" la Ditta richiede il rilascio dell'AUA comprendente anche l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del Dlgs. 152/2006 Parte Quinta..."*

VISTI:

quanto pervenuto a seguito di indizione di conferenza di Servizi decisoria con modalità asincrona ex art. 14, c.2, legge n. 241/1990 e s.m.i. di Arpae – SAC di Parma con nota prot.n. PGPR/201827067 del 27/12/2018:

- ✓ le integrazioni fornite dalla Ditta pervenute per il tramite del SUAP con nota prot. n. 33012 del 15/02/2019 ed acquisite a protocollo Arpae n. PG/2019/25642 del 15/02/2019 a seguito di richiesta di integrazioni formulata da Arpae con nota del 21/01/2019 prot. n. PG/2019/9990;
- ✓ il parere favorevole con prescrizioni per quanto di competenza espresso da AUSL STR. ORGANIZZ. TERR. S.I.S.P. PARMA / SUD EST prot. 15505 del 07/03/2019, acquisito a protocollo Arpae n.

PG/2019/37140 del 07/03/2019, valutato anche riguardo alla formazione e diffusione degli odori (Allegato 1), allegato alla presente quale parte integrante;

- ✓ il parere in merito alle emissioni in atmosfera espresso dal Comune di Parma in data 11/03/2019 prot. n. 49337 (prot. Arpae n. PGPR/2018/39228 del 11/03/2019), allegato alla presente quale parte integrante (Allegato 2);
- ✓ la Conferenza di Servizi convocata ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 ed ai sensi dell'art. 14 e seguenti della Legge 241/90 e s.m.i., tenutasi in data 27 marzo 2019, il cui verbale è depositato agli atti;
- ✓ il parere in merito alla matrice rumore espresso dal Comune di Parma in data 20/03/2019 prot. n. 58859 (prot. Arpae n. PG/2019/44844 del 20/03/2019), allegato alla presente quale parte integrante (Allegato 3);
- ✓ la relazione tecnica favorevole con prescrizioni di Arpae Sezione Provinciale di Parma prot. n. PG/2019/57878 del 10/04/2019, e valutata anche riguardo alla formazione e diffusione degli odori, allegato alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 4);
- ✓ la relazione del competente ufficio di Arpae – SAC di Parma che si occupa di utilizzazione agronomica;

EVIDENZIATO CHE in merito alla matrice Scarichi Idrici:

- ✓ nel corso dell'istruttoria di AUA sopra richiamata la Ditta ha dichiarato che *"... IN AZIENDA NON SONO PRESENTI SCARICHI DI ACQUE REFLUE..."*;

RITENUTO sulla base dell'istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto;

CONSIDERATO che il provvedimento conclusivo nel quale confluisce l'Autorizzazione Unica Ambientale, che adotta Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma quale autorità competente, è di competenza del SUAP e costituisce, ad ogni effetto titolo unico, e sostituisce tutti i titoli abilitativi settoriali in materia ambientale precedentemente in essere contemplati nell'istanza di AUA;

DETERMINA

DI ADOTTARE

per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 comma 5 del DPR n. 59/2013 e s.m.i. l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della Ditta Eurobeef di Ranieri e Andrei, con Legale rappresentante il Sig. Sandro Fogliati con sede legale sita in Comune di Parma, Via Buffolara, n. 24 e

stabilimento sito in Comune di Parma, Strada Cantone, 35 Loc. Corcagnano CAP 43124, relativamente all'esercizio dell'attività di "Allevamento suini" comprendente i seguenti titoli abilitativi, come da istanza A.U.A. pervenuta:

- **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;**
- **comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;**
- **comunicazione preventiva di cui all'art. 112 del Codice dell'ambiente per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;**

STABILISCE DI SUBORDINARE il presente atto:

per le emissioni in atmosfera al rispetto di tutti i valori limite minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale emanati ai sensi dell'art. 271 commi 1), 2), 3), 4), 5), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. e previsti dalla DGR 2236/2009 e s.m.i. , nonché al rispetto rigoroso da parte del gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere di AUSL STR. ORGANIZZ. TERR. S.I.S.P. PARMA / SUD EST prot. 15505 del 07/03/2019 e nella relazione tecnica di Arpae – Sezione Provinciale di Parma prot. n. PG/2019/57878 del 10/04/2019 e nell'allegato tecnico prot. n. 8779 del 24/04/2018 parte integrante della stessa relazione che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, nonché al rispetto delle seguenti ulteriori prescrizioni:

- a fronte di quanto riportato nella relazione tecnica di Arpae St di Parma prot. n.PG/2019/57878 del 10/04/2019, entro l'anno 2019 la Ditta dovrà comunicare ad Arpae gli esiti del monitoraggio odorigeno delle sorgenti emmissive, effettuate tramite la misura della concentrazione di odore mediante olfattometria dinamica, al fine di valutare l'impatto dell'azienda sul territorio circostante;

per il rumore al rispetto rigoroso da parte del gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni eventualmente riportate nel parere del Comune di Parma prot. n. 58859 del 20/03/2019, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

per l'utilizzazione agronomica dei reflui aziendali. preso atto della relazione del competente ufficio di Arpae – SAC di Parma che si occupa di utilizzazione agronomica formulata in data 04/04/2019, nella quale si legge che “ ... si ritiene che la Ditta, nella comunicazione di modifica n. 22596 acquisita al prot. ARPAE n° PG/2019/25642 del 15/02/2019, abbia sostanzialmente ottemperato a quanto precedentemente richiesto...” , al rispetto rigoroso da parte del gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni eventualmente riportate nella relazione tecnica di Arpae – Sezione Provinciale di Parma prot. n.PG/2019/57878 del 10/04/2019, allegata alla presente quale parte integrante.

La non ottemperanza delle disposizioni del presente comporta le sanzioni previste per legge.

Dalla data di emissione del provvedimento unico, nel quale confluirà questo atto, da rilasciarsi da parte del SUAP del Comune di Parma si riterranno decaduti i titoli abilitativi ambientali rilasciati e da questo atto ricompresi.

Il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di emissioni in atmosfera, acustica ed utilizzazione agronomica degli effluenti. Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Il presente atto è endoprocedimentale e non ha effetto se non compreso nel provvedimento finale rilasciato dal SUAP del Comune di Parma. L'AUA esplica i suoi effetti, pertanto, dal rilascio del suddetto provvedimento finale e per 15 anni. L'eventuale richiesta di rinnovo dell'AUA dovrà essere presentata ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 5 del DPR n. 59/2013 e s.m.i..

Il presente atto è trasmesso al SUAP del Comune di Parma, che provvede al rilascio del provvedimento finale al Richiedente e alla trasmissione tempestiva in copia ad Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, Comune di Parma e AUSL Distretto di Parma Dipartimento di Sanità Pubblica;

Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma.

Il presente atto è rilasciato esclusivamente al SUAP del Comune di Parma all'interno del procedimento per il rilascio dell'AUA.

Il Responsabile del presente endo - procedimento amministrativo, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13 e s.m.i., è Beatrice Anelli.

Istruttore di riferimento Silvia Spagnoli

Rif. Sinadoc: 37086/2018

Il Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Paolo Maroli
(documento firmato digitalmente)

Allegato 1

FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: AOOAUSLPR

REGISTRO: Protocollo generale

NUMERO: 0015505

DATA: 07/03/2019

OGGETTO: ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE. DITTA EUROBEEF DI RANIERI E ANDREI PER L'INSEDIAMENTO IN COMUNE DI PARMA, LOC. CORCAGNANO. PROT. NUM. PGPR 27067/2018 DEL 27/12/2018

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Patrizia Pico

CLASSIFICAZIONI:

- [04-02-01]

DOCUMENTI:

File

PG0015505_2019_Lettera_firmata.pdf:

Firmato digitalmente da

Pico Patrizia

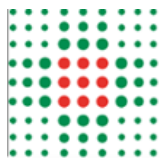
Hash

BE83C0B135DA49C5339C3F4A24C9FF68
C01B2AF17C2DAB9DB407C57111704864



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



agenzia regionale per la prevenzione
dell'ambiente e l'energia sac
aopr@cert.arpa.emr.it

SUAP PARMA
suap@pec.comune.parma.it

OGGETTO: ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE. DITTA EUROBEEF DI RANIERI E ANDREI PER L'INSEDIAMENTO IN COMUNE DI PARMA, LOC. CORCAGNANO. PROT. NUM. PGPR 27067/2018 DEL 27/12/2018

Visionata la documentazione tecnica inerente l'oggetto, si formulano le seguenti osservazioni.

Trattasi di allevamento suinicolo in cui viene effettuato l'accrescimento/ingrasso di suini dai 6 ai 160-170 kg p.v.

Tale insediamento in data 12 novembre u.s. ha trasmesso sul portale di IPPC istanza di chiusura della determina AIA N. 2282 del 05/11/2014 e s.m.i., in quanto a seguito di un nuovo piano produttivo per opportunità di mercato, la gestione aziendale ha scelto di ridurre l'allevamento di suini grassi da salumificio a favore dei lattoni, di peso inferiore a 30 kg.

Nella nuova configurazione di gestione aziendale il potenziale massimo di grassi allevabili è pari a 1.995 capi e a 5.500 lattoni con peso vivo inferiore a 30 kg.

Viene presentata domanda per il rilascio di AUA con:

- proseguimento senza modifiche per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento
- modifica non sostanziale emissioni in atmosfera
- proseguimento senza modifiche impatto acustico

EFFLUENTI

Per la gestione dell'allevamento l'approvvigionamento idrico avviene mediante pozzo la cui acqua è utilizzata per l'alimentazione, l'abbeveraggio e i lavaggi.

Gli effluenti sono convogliati ai lagoni di stoccaggio (5 lagoni in terra per il contenimento del liquido e una platea circolare in cemento per il deposito del solido).

EMISSIONI



Sono presenti emissioni diffuse generate dai ricoveri dei suini, dal locale cucina, dai silos del mangime e dal deposito effluenti. Inoltre, in allevamento, è presente un gruppo elettrogeno mobile per le emergenze di potenza 80kw alimentato a gasolio, e una caldaia (400kw) per il riscaldamento dei lattoni, tali impianti rientrano tra quelli scarsamente rilevanti.

Per minimizzare le emissioni durante il ciclo di accrescimento degli animali sono adottate le seguenti modalità gestionali:

- Il carico scarico degli animali avviene davanti ai locali di stabulazione mediante ponti.
- Per prevenire la deposizione delle deiezioni nelle parti piene del pavimento ed il conseguente imbrattamento cutaneo degli animali, i locali di stabulazione sono suddivisi in due aree: il box e la corsia di defecazione. Quest'ultima, al fine di evitare incrementi delle emissioni ammoniacali ed odori, ha la pavimentazione grigliata. A fine ciclo viene fatta la pulizia dei locali di stabulazione con detergenti e disinfettanti.
- Lo stoccaggio dei liquami avviene minimizzando la frequenza delle movimentazioni del liquame e introducendo i liquami al di sotto del pelo libero della superficie.
- Le attività di distribuzione sono condotte nel rispetto della normativa vigente, privilegiando l'impiego di mezzi dotati di carbotte dotati di iniettori per l'interramento in profondità.
- Il conferimento dei mangimi avviene in modo da ridurre al minimo ogni emissione e da preservare le caratteristiche nutrizionali della dieta. La broda somministrata ai suini dai 30 ai 160/170 kg è preparata all'interno della cucina dove le porte vengono sempre tenute chiuse.

IMPATTO ACUSTICO

In merito all'impatto acustico la Ditta dichiara che si configura come allevamento a bassa rumorosità per le seguenti motivazioni:

- i ricettori esposti si collocano ad oltre 400 metri di distanza dall'allevamento;
- i ricettori sensibili si collocano ad oltre un km di distanza;
- l'allevamento che ha previsto una riduzione dei suini da ingrasso svolge le normali attività agricole.

Dichiara che sussiste conformità con il PAC di Parma che classifica l'area in esame in classe III "aree di tipo misto" con limite diurno di 60 dBA e limite notturno di 50 dBA.

Per le considerazioni sovraesposte si esprime parere favorevole.

Cordiali saluti

Firmato digitalmente da:

Patrizia Pico

Responsabile procedimento:
Elisa Mariani

Elisa Mariani
Str. Organiz. Terr. S.I.S.P. PARMA

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PARMA
Sede legale: Strada del Quartiere n. 2/A 43125 Parma
Tel: +39 0521.393111 - Fax: +39 0521.282393
Codice Fiscale e Partita IVA: 01874230343

Allegato 2



Comune di Parma

Settore Sportello Attività Produttive
ed Edilizia

Parma, li 11/3/2019
Prot. Gen. n. 9337
Class. 2018.VI/9.5/75
Sinadoc n.2018/37086

ARPAE SAC
Via PEC

Oggetto: D.P.R. n° 59/2013 – Parere di compatibilità urbanistica, ai fini del rilascio dell'autorizzazione dell'emissione in atmosfera per l'insediamento dell'Azienda agricola Eurobeef s.s. di Ranieri e Andrei, Loc. Corcagnano.

In esito alla domanda di emissioni in atmosfera inoltrata dal Sig. Sandro Fogliati in qualità di Socio rappresentante dell'Azienda agricola Eurobeef s.s. di Ranieri e Andrei con sede legale in Parma, Via Buffolara n. 24 per l'attività che intende svolgere nel proprio insediamento in Parma, Strada Cantone n. 35, Loc. Corcagnano, 43124 (Allevamento di Suini) preso atto dell'attività svolta dalla ditta richiedente e della destinazione dell'area occupata (Zona agricola ZEP - art.3.2.2 del vigente RUE) con la presente

CERTIFICA

La conformità urbanistica dell'area con l'attività svolta.

Il Responsabile del Procedimento
Marco Giubilini

Autorità procedente: Comune di Parma. Settore Sportello Attività Produttive ed Edilizia presso cui può essere presa visione degli atti.
Istruttore Amministrativo: Baracchi Grazia Maria



Allegato 3



Comune di Parma

Settore Sportello Attività Produttive e Edilizia

Parma, 20/3/2019
Prot. 58859

Class. 2018.VI/9.5/75

Rif. Sinadoc : 2018/37086

ARPAE SAC
Via PEC

Oggetto: D.P.R. 59/2013 Istanza di AUA dell'Azienda agricola Eurobeef s.s. di Ranieri e Andrei, Loc. Corcagnano – Parma. Parere.

Matrice rumore

Si prende atto che l'attività di allevamento suinicolo dell'Azienda Agricola Eurobeef S.S. di Ranieri & Andrei, con ubicazione in Strada Cantone n. 35 – Loc. Corcagnano, rispetta il piano di classificazione acustica di Parma come si evince dalla dichiarazione allegata all'istanza, a firma del tecnico competente in acustica ambientale Dott. Marco Rognà con data 10/12/2018.

Si esprime con la presente parere positivo per quanto di competenza.

F.to
Il Responsabile di Procedimento
Marco Giubilini

Autorità procedente: Comune di Parma: Servizio Edilizia Privata SUAP presso cui può essere presa visione degli atti.
Istruttore Amministrativo: Baracchi Grazia Maria



Allegato 4

Inviata tramite PEC interna

Arpae – S.A.C.
Servizio Autorizzazioni e Concessioni

Oggetto: **Rif.SUAP Class.2018.VI/9.5/75**

Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale – Azienda Agricola Eurobeef s.s. di Ranieri e Andrei per l'insediamento in Comune di Parma – Strada Cantone n.35 – loc.Corcagnano.
Relazione tecnica.

Con la presente si trasmette relazione tecnica che va a sostituire integralmente quella inviata il 01/04/2019 con prot.Arpa PG/2019/51902.

In riferimento alla documentazione in oggetto costituita dalla domanda presentata per l'istanza di AUA dalla ditta Azienda Agricola Eurobeef s.s. di Ranieri e Andrei per l'insediamento in Comune di Parma – Strada Cantone n.35 – loc.Corcagnano., in relazione alle matrici ambientali emissioni in atmosfera in ordine all'attività di “Allevamento suini” si esprime quanto di seguito riportato.

Emissioni in atmosfera

Dall'esamina della documentazione in oggetto e di quella successivamente trasmessa e acquisita il 15/02/2019 con prot.PG/2019/25642 emerge che

- la Ditta risultava autorizzata con AIA rilasciata con Det.Amb.2017-5877 del 03/11/2017;
- a seguito di un nuovo piano produttivo aziendale la Ditta intende ridurre il potenziale massimo di suini grassi da salumificio allevabili a 1.995 capi, aumentando invece a 5.500 capi quello dei lattoni con peso vivo inferiore a 30 kg;
- conseguentemente l'impianto non rientra più nella categoria IPPC 6.6 b) “Allevamento intensivo con più di 2000 posti suini da produzione” e la Ditta richiede quindi il rilascio dell'AUA comprendente anche l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell' art. 269 del DLgs. 152/2006 Parte Quinta;

considerato che:

- 1) l'attività esercitata dall'intero dello stabilimento consiste nell'allevamento di suini da ingrasso con una potenzialità dichiarata pari a 1995 capi;
- 2) l'allevamento è costituito da n° 9 capannoni; i lattoni sono allevati nei capannoni 2-5-7-8 e 9

Tipo di stabulazione	MTD Migliori Tecniche Disponibili
nei capannoni 2-7-8 è totalmente fessurata con pulizia della fossa a fine ciclo; nei capannoni 5 e 9 è piena; nel primo le deiezioni vengono	Parzialmente applicata la BAT 30-a-6

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Servizio Territoriale di Parma – Area Prevenzione Ambientale Ovest

Via Spalato, 2 | 43125 Parma | tel 0521/976111 | fax 0521/976112 | pec aoopr@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po, 5 | 40139 Bologna | P.Iva e C.F. 04290860370 | www.arpae.it | pec dirigen@cert.arpa.emr.it

raccolte nella corsia esterna fessurata, nel secondo vi è la lettiera integrale in paglia nei capannoni 1-3-4-6, dedicati alla fase di ingrasso, hanno tutti il pavimento pieno mentre la corsia esterna di defecazione nei capannoni 1 e 3 è pieno con lavaggio con cassoni a ribaltamento mentre nei capannoni 4 e 6 è fessurata.	
Stoccaggi liquame E' effettuato minimizzando la frequenza delle movimentazioni del liquame e introducendo i liquami al di sotto del pelo libero della superficie. Per la gestione degli effluenti l'allevamento è dotato di 5 lagoni in terra per il contenimento del liquido e di una platea circolare in cemento per il deposito del solido. Viene effettuata la separazione meccanica del liquame tramite l'uso del vibro-vaglio ad alta efficienza	-
Emissioni in atmosfera n.12 silos per lo stoccaggio del mangime il cui riempimento avviene con sistema di caricamento dall'alto (coclea) E1- caldaia a gasolio (400 Kw) per il riscaldamento dei lattoni E3 – gruppo elettrogeno d'emergenza a gasolio (80 Kw)	-
Modalità di distribuzione dei liquami Con mezzi dotati di carbotte dotati di iniettori per l'interramento in profondità e carro botte con piatto deviatore a bassa pressione,	Si

- 3) è stato verificato che le emissioni rispettano anche quanto stabilito dal “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’Aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28/03/2007;
- 4) è stata verificata la presenza di impianti definiti scarsamente rilevante agli effetti dell’inquinamento atmosferico, ma che sono soggetti al rispetto dei limiti previsti nel “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’Aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28/03/2007 e al rispetto dei limiti previsti nella Delibera della Giunta Regionale 28/12/2009 n. 2236, ai sensi dell’art. 272 comma 1 e dell’art. 271 comma 3 del D.Lgs 152/06 s.m.i. e più precisamente:

Emissione E1 caldaia a gasolio della potenzialità di 400 kW

Ossidi di azoto (espressi come NO ₂):	500	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	170	mg/Nm ³
Ossidi di carbonio:	200	mg/Nm ³
Polveri	50	mg/Nm ³
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno del		

3% negli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.

Emissione E3 – gruppo elettrogeno d'emergenza a gasolio (80 Kw)

Ossidi di azoto (espressi come NO ₂):	4000	mg/Nm ³
Ossidi di carbonio:	650	mg/Nm ³
Polveri	130	mg/Nm ³
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno del 5% negli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

- 5) l'azienda dichiara di applicare ulteriori misure al fine di ridurre le emissioni in atmosfera odorigene; in particolare
- l'alimentazione per le fasi di accrescimento è a basso tenore proteico per ridurre la percentuale di azoto escreto e quindi le emissioni di ammoniaca derivate dai liquami; nei mangimi è addizionata la fitasi per diminuire la quota di fosforo persa con i liquami;
 - la pulizia dei ricoveri è effettuata assiduamente con pulitori ad alta pressione, al fine di mantenere l'ambiente pulito, con pochi odori, minimizzando l'uso di acqua;
 - l'effluente solido viene conservato in condizioni aerobiche, tali da favorire il rapido abbattimento delle molecole odorose/emissive presenti;
 - il liquame (frazione liquida dell'effluente prodotto) viene stoccato in vasche in cui sono minimizzati i rimescolamenti dello stesso alle sole operazioni di carico e scarico per lo spandimento in agricoltura.

a parere dello Scrivente Servizio si ritiene che:

la Ditta Azienda Agricola Eurobeef s.s. di Ranieri e Andrei con sede legale in Via Buffolara n.24 nel Comune di Parma, nello svolgimento dell'attività di "allevamento suini da ingrasso" da svolgere negli impianti siti nel Comune di Parma – Strada Cantone n.35 – loc.Corcagnano. debba rispettare tutte le prescrizioni ed i valori minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale o regionale, emanati rispettivamente ai sensi dell'art. 271, commi 1), 2), 3), 4), 5), 14) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., subordinandola alle seguenti ulteriori disposizioni:

- la riduzione e il contenimento delle emissioni in atmosfera con specifico riguardo alla formazione ed alla diffusione degli odori, è garantito dal gestore mettendo in atto e rispettando le buone pratiche gestionali delle tecniche utilizzate nell'impianto autorizzato e provvedendo ai conseguenti rilevamenti e registrazioni nel piano di monitoraggio e controllo.
- durante le operazioni di movimentazione dei mangimi e carico dei silos dovranno essere utilizzati degli accorgimenti tecnici atti ad evitare o minimizzare le emissioni di polveri in atmosfera quali: idonee altezze di caduta, basse velocità, utilizzo di carenature rimovibili attorno al punto di scarico ecc.
- qualsiasi variazione in aumento del n° di capi allevati riportato nella comunicazione PUA deve essere tempestivamente comunicata ad Arpae.

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Servizio Territoriale di Parma – Area Prevenzione Ambientale Ovest

Via Spalato, 2 | 43125 Parma | tel 0521/976111 | fax 0521/976112 | pec aoopr@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po, 5 | 40139 Bologna | P.Iva e C.F. 04290860370 | www.arpae.it | pec dirigen@cert.arpae.emr.it

- entro l'anno 2019 la Ditta dovrà comunicare ad Arpae gli esiti del monitoraggio odorigeno delle sorgenti emmissive, effettuate tramite la misura della concentrazione di odore mediante olfattometria dinamica, al fine di valutare l'impatto dell'azienda sul territorio circostante;
- predisporre un registro delle anomalie, che dovrà essere aggiornato ogni volta si verifichino emergenze o anomalie

Buone pratiche di allevamento

- programmi di informazione e formazione del personale;
- predisposizione di una procedura di emergenza nel caso di emissioni non previste e incidenti. Tale procedura dovrà contenere una planimetria aggiornata della rete fognaria e punti di erogazione idrica, descrizione dettagliata di tutte le attrezzature che possono far fronte a problemi di tipo ambientale (dispositivi per bloccare lo sversamento di liquami o combustibili), elencazione dei provvedimenti da prendere nel caso di perdite dagli stoccaggi ecc.;
- programma di manutenzione ordinaria e straordinaria per assicurarsi che tutte le strutture siano sempre in buono stato. Si dovrà eseguire una regolare manutenzione delle pompe per i liquami e dei dispositivi per lo spandimento. Le vasche di accumulo dei liquami dovrebbero essere regolarmente ispezionati e svuotati completamente almeno una volta all'anno;
- addestramento del personale ad eseguire le manutenzioni ordinarie e le misure da adottarsi in caso di incidente;
- le zone intorno agli edifici devono essere mantenute pulite da materiali a rischio di emissione di polveri;
- il gestore deve assicurare che tutte le movimentazioni dei mangimi siano effettuate in modo da evitare o minimizzare le emissioni di polvere in aria;
- lo stoccaggio dei liquami all'interno delle vasche cementate prive di copertura deve essere effettuato minimizzando la frequenza delle movimentazioni del liquame e introducendo i liquami al di sotto del pelo libero della superficie.

Buone pratiche nell'uso agronomico degli effluenti

- Riduzione al minimo degli effluenti attraverso il bilancio dei nutrienti;
- divieto di spandimento sui terreni saturi di acqua, inondati, gelati o ricoperti di neve;
- evitare lo spandimento in condizioni di vento forte in particolar modo quando spira in direzione delle zone residenziali che potrebbero essere interessate dal fenomeno;
- utilizzo privilegiato di carro botte dotato di iniettori per l'interramento in profondità o distribuzione dei liquami con erogatori a pressione di esercizio inferiore a 6 atmosfere ed incorporazione al terreno entro le 24 ore dalla distribuzione;
- sono esclusi dalla incorporazione al terreno nelle 24 ore dalla distribuzione gli appezzamenti coltivati con copertura vegetale in atto e anche quelli con semina già effettuata;
- tutte le operazioni di distribuzione degli effluenti di allevamento non palabili (liquami) devono avvenire su terreni previsti dal piano di spandimento liquami.

L'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento deve essere effettuata garantendo il rispetto di una distanza:

- non inferiore a 100 m dalla delimitazione dell'ambito urbano consolidato, come individuato dallo strumento urbanistico vigente;
- di almeno 50 m dagli edifici ad uso abitativo e/o produttivi di terzi, se utilizzati, in zona agricola.

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Servizio Territoriale di Parma – Area Prevenzione Ambientale Ovest

Via Spalato, 2 | 43125 Parma | tel 0521/976111 | fax 0521/976112 | pec aoopr@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po, 5 | 40139 Bologna | P.Iva e C.F. 04290860370 | www.arpae.it | pec dirigen@cert.arpae.emr.it

Requisiti in materia di registrazione e monitoraggio.

Devono essere registrati annualmente quale parte del Piano aziendale di monitoraggio e autocontrollo:

- gli interventi di manutenzione straordinaria aventi rilevanza su qualità ed entità delle emissioni;
- gli interventi di riparazione e di ripristino di anomalie e malfunzionamenti aventi rilevanza sulla quantità e qualità delle emissioni;
- gli interventi effettuati per minimizzare le emissioni in atmosfera dai ricoveri;

Le registrazioni devono essere conservate per un periodo pari alla durata dell'autorizzazione e trasmesse all'Autorità competente in caso di richiesta espressa.

Per tali registrazioni potrà essere utilizzato anche il registro previsto per l'utilizzazione del liquame.

Requisiti in materia di comunicazione con l'Autorità competente

Il gestore è tenuto a comunicare, preventivamente, all'Autorità competente e all'ente di controllo, gli incrementi della capacità massima dell'allevamento e le modifiche di tipologia di allevamento e tutto quanto possa avere influenza su entità e tipo di emissioni.

Il Tecnico Incaricato
Alessandra Braccaioli

La Responsabile del Servizio Territoriale
Silvia Violanti

Documento firmato digitalmente

Prescrizioni Tecniche Emissioni in Atmosfera

La Ditta è tenuta ad attrezzare, rendere accessibili e campionabili le emissioni oggetto della Autorizzazione, per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro.

In particolare devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati.

Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione (riferimento metodi UNI 10169 - UNI EN ISO 16911 - UNI EN 13284-1)

Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione.

I punti di misura/campionamento

I punti di misura e di campionamento necessari per l'effettuazione delle verifiche dei valori limite di emissione devono essere posizionati, dimensionati ed essere provvisti di idonee prese di misure e di campionamenti in accordo con quanto specificatamente indicato dal M.U. 422 e dai "Criteri generali per il controllo delle emissioni" ISTISAN 91/41 attuato ai sensi dell'art. 4, punto 1) del D.M. 12 luglio 1990.

Le emissioni in atmosfera devono avvenire unicamente attraverso camini aventi una sezione di sbocco diretta in atmosfera e priva di ogni ostacolo che possa impedire l'innalzamento del pennacchio e la sua diffusione in ogni direzione.

Accessibilità dei punti di prelievo

L'accesso in sicurezza ai punti stabiliti per le prese di misura, deve essere tale da permettere a pieno lo svolgimento di tutti i controlli necessari. Gli addetti ai controlli riceveranno tutte le informazioni sull'accesso, sulla disponibilità dei servizi e sulla modalità di utilizzo necessarie all'espletamento delle indagini, direttamente o indirettamente, per iscritto, dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale, secondo quanto previsto e stabilito dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro (D.Lgs. 81/08 smi).

Limiti di Emissione ed Incertezza delle misurazioni

I valori limite di emissione espressi in concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria.

Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà quindi far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore preventivamente esposte/discusse con l'autorità di controllo. Il

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po, 5 | 40139 Bologna | P.Iva e C.F. 04290860370 | www.arpae.it | pec.dirgen@cert.arpae.emr.it

Sezione di Parma Viale Bottego, 9 | 43121 Parma | tel 0521/976111 | fax 0521/976112 | pec.aoprp@cert.arpae.emr.it

risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (cioè l'intervallo corrispondente a "Risultato Misurazione $\pm$ Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Metodi di campionamento e misura

Per la verifica dei valori limite di emissione con metodi di misura manuali devono essere utilizzati:

- metodi UNI EN / UNI / UNICHIM
- metodi normati e/o ufficiali
- altri metodi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente

I metodi ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione, sono di seguito riportati.

Parametro/Inquinante	Metodi
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN ISO 16911 UNI 10169 UNI EN 13284-1
Portata volumetrica Temperatura di emissione	UNI EN ISO 16911-1* UNI 10169
Umidità	UNI 14790
Polveri totali (PTS) o Materiale Particellare	UNI EN 13284-1* UNI EN 13284-2 (sistemi automatici) UNI 10263
Composti organici volatili (espressi come C-organico totale):	UNI EN 12619*
Composti organici volatili (espressi come C-organico totale) con esclusione del metano	UNI EN 12619 + UNI EN ISO 25140
Composti organici volatili (COV) con caratterizzazione qualitativa dei singoli composti organici volatili	UNI CEN/TS 13649*
Monossido di carbonio (CO)	UNI EN 15058* UNI 9969 ISO 12039 Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR, ecc.)
Biossido di carbonio (CO ₂)	UNI 9968 ISO 12039 Analizzatori automatici (IR, FTIR, ecc.)

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po, 5 | 40139 Bologna | P.Iva e C.F. 04290860370 | www.arpae.it | pec.dirgen@cert.arpae.emr.it

Sezione di Parma Viale Bottego, 9 | 43121 Parma | tel 0521/976111 | fax 0521/976112 | pec.aoprp@cert.arpae.emr.it

Ossidi di azoto (NO _x)	UNI 10878 UNI EN 14792 * ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1) UNI 10878:2000 Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Ossidi di zolfo (SO _x)	UNI EN 14791 * ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1) UNI 10393:1995 (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Metalli (As,Cd,Cr,Cu,,Ni,Pb,Zn,Tl,Sn,Sb,Co, Mn,V,B,Se, ecc)	UNI EN 14385 * ISTISAN 88/19-UNICHIM 723
Mercurio (Hg)	UNI EN 13211 * UNI EN 14884 (metodo misura automatico)
Microinquinanti Organici diossine e furani (PCDD+PCDF)	UNI EN 1948-1,2,3*
Microinquinanti Organici alogenati (PCB-PCT)	UNI EN 1948*
Benzene	UNI CEN/TS 13649
Idrocarburi policiclici aromatici (IPA)	UNI EN 1948-1+ ISTISAN 97/35 (per campionamento) ISO 11338-1,2* ISTISAN 88/19-UNICHIM 825 DM 25/08/2000 n° 158 All. 3 (ISTISAN 97/35)
Acido cloridrico	UNI EN 1911*
Composti inorganici del cloro espressi come acido cloridrico (HCl)	ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.2)
Composti inorganici del fluoro espressi come acido fluoridrico (HF)	ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.2)
Composti inorganici del fluoro	ISO 15713 UNI 10787
Acido Cianidrico (HCN) e cianuri	NIOSH 7904

Acido Nitrico (HNO_3)	NIOSH 7903 ISTISAN 98/2 (estensione del metodo riportato in All.2 del DM 25/08/00)
Acido Solforico (H_2SO_4) Acido Bromidrico (HBr) Acido Fosforico (H_3PO_4)	ISTISAN 98/2 (estensione del metodo riportato in All.2 del DM 25/08/00)
Acido Solfidrico (H_2S)	UNICHIM 634-DPR 322/71 Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, ecc.) EPA Method 15-15A* EPA Method 16-16A*
Acido formico	NIOSH 2011
Ammine aromatiche Ammine alifatiche	NIOSH 2002 NIOSH 2010
Fenoli:	UNICHIM 504 OSHA 32/NIOSH 2546
Aldeidi:	EPA-TO11 A NIOSH 2016 (campionamento mediante assorbimento su fiala/soluzione di DNPH ed analisi HPLC)
Ammoniaca (NH_3)	UNICHIM 632
Ftalati:	OSHA 104 UNI EN 13284-1 + NIOSH 5020
Sostanze alcaline:	NIOSH 7401
Ossigeno (O_2)	UNI EN 14789* ISO 12039 Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, Ossido di Zirconio, UV, IR, FTIR, ecc.)
Silice libera cristallina (SiO_2)	UNI 10568
Amianto	UNI ISO 10397 UNICHIM 853
Nebbie di olio	UNI EN 13284-1 + UNICHIM 759

Isocianati	UNICHIM 488 UNICHIM 429
Fosfati	Campionamento isocinetico su membrana filtrante, dissoluzione del particolato in acqua ed analisi spettrofotometrica con metodo IRSA 4110
Glicoli	UNI EN 13284-1 + NIOSH 5523 (in forma di particolato o nebbie: campionamento su membrana filtrante ed analisi GC) NIOSH 5523 (in fase gas: campionamento su fiala con resina XAD-7 ed analisi GC)
Concentrazione di Odore in Unità Olfattometriche/m ³	UNI EN 13725
Assicurazione di Qualità dei sistemi di monitoraggio alle emissioni	UNI EN 14181
Cloruro di vinile	NIOSH 1007 OSHA 75 EPA 106
Ozono (come Ossidanti Totali in aria)	OSHA ID-214 ASTM D2912-76
Ossido di etilene, 1,2-Epossietano, Ossirano	OSHA 1010 NIOSH 1614
Furfurolo, furfurale, aldeide furanica	NIOSH 2529 OSHA 72

Altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente per il Controllo (Arpae). Per gli inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzati gli ulteriori metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati in tabella, nonché altri metodi emessi da UNI specificatamente per le misure in emissione da sorgente fissa dello stesso inquinante.

Prescrizioni relative agli autocontrolli

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 269, punto 4, lettera b) del D.Lgs. 152/2006, la Ditta in oggetto è tenuta ad effettuare gli autocontrolli delle proprie emissioni con la periodicità indicata nella relazione tecnica.

Le difformità tra i valori misurati e i valori limite prescritti, accertate nei controlli di competenza del Gestore, devono essere da costui specificamente comunicate ad Arpae - Sezione Prov.le di Parma - entro 24 ore dall'accertamento.

I risultati di tali controlli, non possono essere utilizzati ai fini della contestazione del reato previsto dall'articolo 279 comma 2 per il superamento dei valori limite di emissione.

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni, potranno essere ritenuti conformi ed accettati solamente se, oltre che essere redatti da soggetto o laboratorio

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po, 5 | 40139 Bologna | P.Iva e C.F. 04290860370 | www.arpae.it | pec.dirgen@cert.arpae.emr.it

Sezione di Parma Viale Bottego, 9 | 43121 Parma | tel 0521/976111 | fax 0521/976112 | pec.aopr@cert.arpae.emr.it

abilitato all'esercizio, saranno relativi ad una sola emissione contraddistinta dalla sua specifica denominazione e numero progressivo ad essa assegnata e riporteranno obbligatoriamente:

1. L'identificazione e denominazione e/o ragione sociale Ditta/Azienda.
2. Lo stabilimento presso il quale sono siti gli impianti.
3. Il tipo di attività svolta.
4. La data, l'ora di inizio e fine del prelievo.
5. L'impianto, le linee produttive e/o le fasi lavorative interessate alla sorgente emissiva, definite e specificate in riferimento alle condizioni di marcia e/o utilizzo in riferimento alla condizioni di esercizio verificate dagli operatori addetti al controllo durante le operazioni di campionamento e/o misura.
6. Descrizione del tipo, stato di funzionamento e di manutenzione dell'insieme delle apparecchiature, installazioni o dispositivi atti alla captazione ed al contenimento degli inquinanti.
7. La composizione del fluido emesso ($O_2\%$, $CO_2\%$, $CO\%$, $H_2O\%$), la temperatura media ambiente registrata durante il prelievo, la temperatura media della sezione di prelievo, la portata.
8. I risultati analitici delle sostanze inquinanti, riportati alle condizioni richieste e/o prescritte, associati alle relative accuratezze e/o scostamenti/ripetibilità effettivamente riscontrate.
9. I metodi di campionamento ed analisi utilizzati.
10. Le informazioni sull'accesso in sicurezza della presa di misura disposte dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione Aziendale, secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.
11. Firma e timbro del professionista abilitato.

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni dovranno essere accompagnati da nota e/o giudizio finale sulla valutazione dei risultati anche relativamente alla verifica del rispetto o meno del valore limite di emissione fissato nell'autorizzazione rilasciata od a quanto altrimenti stabilito.

Dovrà essere predisposto un registro di autocontrollo (se non già presente) che imponga al responsabile dell'impianto, di tenere nota delle operazioni di manutenzione, dell'effettuazione degli accertamenti analitici, del loro esito allegando i certificati analitici, della quantità annua di indicatori di attività indicati nel Resoconto catasto emissioni, all'interno della relazione tecnica.

Il registro con pagine numerate deve essere presentato all'Ente di controllo prima del primo aggiornamento, che provvederà a timbrarlo e vidimarli. Il registro dovrà essere aggiornato da parte della ditta con cadenza almeno annuale e conservato presso l'impianto a disposizione delle autorità preposte al controllo. La documentazione di riferimento per la creazione del registro è disponibile per il download al seguente indirizzo web:

https://www.arpae.it/cms3/documenti/parma/sportello/emissioni_atmosfera/Registro.pdf

Prescrizioni in caso di guasti e anomalie

Al verificarsi di una anomalia o un guasto tali da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, l'Autorità Competente (Arpae) deve essere informata entro otto ore successive, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile.

Il Gestore deve comunque sospendere immediatamente l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po, 5 | 40139 Bologna | P.Iva e C.F. 04290860370 | www.arpae.it | pec.dirgen@cert.arpae.emr.it

Sezione di Parma Viale Bottego, 9 | 43121 Parma | tel 0521/976111 | fax 0521/976112 | pec.aoprp@cert.arpae.emr.it

cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'Allegato I alla parte quinta del DLgs 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana.

Resta comunque ferma quant'altro previsto dalla normativa Statale o Regionale vigente.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.